



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

## Italia: il Meridione è la Florida dei pensionati esteri?



Luca Valdameri  
27 Luglio 2020

Tempo di lettura: 3 min

### Per i pensionati, il regime attrattivo più famoso è quello portoghese, ma ci sono anche altri Paesi che stanno seguendo tale strategia, tra gli ultimi la Grecia (flat tax al 7% come da noi) e l'Albania (0% rate). Ecco come si sta muovendo l'Italia: le regole dell'Agenzia

Nel mio [precedente contributo](#) del 22 giugno si è parlato dello speciale regime di tassazione forfettaria al 7% applicabile ai pensionati esteri che si trasferiscono in Italia (art. 24-ter del Tuir), i quali possono beneficiarne non solo se sono titolari di pensioni obbligatorie (1° pilastro) ma anche di quelle normalmente più ricche del II° pilastro (per esempio, fondi pensione integrativi), e più in generale, ogni trattamento che in base all'art. 49, comma 2 del Tuir, sia considerato "pensione", tra cui anche le indennità erogate "una tantum", anche in relazione a una cessata attività di lavoro autonomo.

Si pensi ad esempio alle somme derivanti dai 409(k) americani o dagli Ipp (International pension plan) britannici. L'importante è che **la pensione sia erogata da un soggetto "estero"**, in quanto il regime non vale per le pensioni pagate da un ente di previdenza italiano.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 21/E del 17 luglio (la circolare) ha fornito le istruzioni operative per poter beneficiare di tale regime speciale introdotto con la legge di bilancio 2019, che si unisce a quello previsto per i lavoratori impatriati e quello della [flat tax](#) (cosiddetti neo domiciliati).

L'Italia è scesa quindi in modo deciso e strutturato nell'arena della competizione fiscale internazionale con dei provvedimenti mirati che puntano ad attrarre gli Hnwi (high net worth individuals), gli expatriates ed ora (il regime parte dall'anno 2019) anche i pensionati esteri.

**Per quanto riguarda i pensionati il regime attrattivo certamente più famoso è quello portoghese**, con aliquota recentemente portata al 10% (da notare che a **Cipro** un regime simile esiste da molti anni, con flat tax al 5%) ma ci sono anche **Bulgaria** (0%) e **Uk** (regime res non-dom); anche altri Paesi stanno seguendo tale strategia, tra gli ultimi la **Grecia** (flat tax al 7% come da noi) e l'**Albania** (0% rate).

Il regime opzionale italiano per i pensionati esteri si distingue dagli altri in quanto si applica a condizione che (i) vi sia un trasferimento di residenza da un Paese estero con il quale esista almeno un accordo di cooperazione amministrativa (un Tiew – Tax information exchange agreement), (ii) in un comune situato in una regione del Mezzogiorno (Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) avente una popolazione non superiore ai 20mila abitanti (o anche in determinati comuni con meno di 3.000 abitanti colpiti da sisma del 2016 e 2017, ad esempio Amatrice in provincia di Rieti, nel Lazio). Scopo del regime è infatti **favorire i consumi e gli investimenti in determinati comuni del Sud** di modo che possano rivitalizzarsi con l'insediamento di nuovi abitanti.

Per fruire del regime è necessario che la persona non sia stata residente (fiscale) in Italia per almeno 5 anni prima del trasferimento. Il regime forfetario dura poi al massimo 10 anni, decorrenti dall'anno di acquisizione della [residenza fiscale](#) in Italia.

Il regime attrattivo è fruibile su opzione (da esercitare nella prima dichiarazione dei redditi) e consente di applicare **una imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera** (i redditi di fonte estera vengono individuati, come per i neo domiciliati, con una lettura a specchio dell'art. 23 del Tuir). È anche possibile fare "opt-out" dal regime: in tal caso la revoca comporta l'applicazione delle ordinarie regole fiscali italiane.

Quindi l'esistenza di una pensione "estera" è solo un elemento *abilitante* lo speciale regime di tassazione forfetaria: una volta verificata tale condizione l'aliquota del 7% si applica a "tutti" i redditi di fonte estera di qualunque categoria, non solo a quelli da pensione. La circolare non affronta tuttavia il frequente caso delle pensioni erogate in regime di totalizzazione internazionale, dove la prestazione previdenziale viene pagata pro-quota da ciascuno degli Stati presso i quali il pensionato ha lavorato e possono essere uno o più Stati dell'Unione Europea, o Paesi in cui l'[Italia](#) ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Non pare invece esserci dubbio circa l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, in quanto una tassazione in Italia, seppure bassa, viene applicata (a differenza di paesi come la Bulgaria o l'Albania, o in passato il Portogallo, che detassano completamente il reddito di fonte estera).

Altro beneficio del regime è l'esenzione da imposte patrimoniali sulle attività estere (Ivie e Ivafe) e del relativo monitoraggio fiscale (il famigerato quadri Rw). A differenza del regime applicabile ai neo domiciliati non vi è esenzione da imposte di successione e/o donazione per i beni esteri.

La circolare non ha purtroppo chiarito se si considerano redditi di fonte estera, attratti al regime di tassazione forfetaria del 7%, anche i redditi derivanti da strumenti finanziari esteri "depositati" presso intermediari residenti (oltre che gli interessi da depositi e conti correnti italiani) da parte dei soggetti che beneficiano del regime agevolato.

In sostanza la circolare non pare ancora permettere (concessione che sarebbe utile anche al fine di incentivare il trasferimento di capitali in Italia a parte dei pensionati e dei ricchi neo domiciliati) alle banche e in generale agli intermediari residenti di attivare "speciali" conti correnti e titoli riservati ai contribuenti ai quali si applica lo speciale regime, "detassando" alla fonte i redditi esteri (anche ai fini patrimoniali, esentandoli da imposta di bollo). È evidente che in assenza di tali chiarimenti il pensionato manterrà i propri capitali all'estero, pagando solo il 7% sui redditi finanziari, aprendo in Italia un mero conto **corrente di appoggio**, come attualmente fanno i neo domiciliati.

Da ultimo, il pensionato ha la possibilità, come nel regime dei neo domiciliati, di scegliere di disapplicare il regime di tassazione forfetaria per uno o più Paesi esteri (cosiddetto **cherry picking**); in tal caso i redditi provenienti da tali Paesi verranno tassati ordinariamente, con diritto al credito per le eventuali imposte pagate all'estero. Tale opzione non è più revocabile, ma al più il contribuente può aggiungere altri Stati.



Luca Valdameri

Dottore commercialista e partner dello Studio [Pirola Pennuto Zei & Associati](#), è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non costituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.